

## CIRCA LA PORTATA DELLA QUALIFICA DEL PARROCO QUALE PASTORE PROPRIO DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Il parroco, quale elemento della nozione canonica di parrocchia. — Il parroco, quale pastore proprio della comunità parrocchiale.

Come ha riconosciuto unanimemente la dottrina canonica, il § 1 del canone 515, che apre la normativa sulla parrocchia nel Codice del 1983, contiene una definizione di parrocchia marcatamente innovatrice. Interessa ricordare che il Codice del 1917, senza pretendere una definizione essenziale, si limitava a descrivere la parrocchia come ognuna delle diverse parti territoriali della diocesi che contava su una chiesa propria con un popolo determinato e con a capo un rettore come pastore proprio per la necessaria cura delle anime (cfr. c. 216 §§ 1 e 3 CIC 17). Posteriormente, la dottrina canonica si adoperò per individuare gli elementi costitutivi del concetto di parrocchia al fine di offrirne una nozione essenziale<sup>(1)</sup>. Può essere segnalata, tra le diverse formulazioni elaborate dalla dottrina, una definizione, chiamata *impropria* perché non rispondente a una specifica espressione legislativa, che indicava come elementi costitutivi essenziali il parroco e il popolo fedele, e come elemento formale la funzione pastorale di cura delle anime: « parrocchia è una determinata porzione del popolo fedele affidata alla cura spirituale di un sacerdote, che ne è il proprio rettore »<sup>(2)</sup>. Parallelamente, l'approfondimento

(1) Cfr. F. COCCOPALMERIO, *Il significato del termine « parrocchia » nella canonistica susseguente al Codice del 1917*, in *La Scuola Cattolica* 109 (1981), pp. 210-235 e 497-531; D. SCHIAPPOLI-P.G. CARON, *Parrocchia*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, Torino 1982, pp. 449-464; A. LONGHITANO, *La parrocchia fra storia, teologia e diritto*, in *VV.AA., La parrocchia e le sue strutture*, Bologna 1987, pp. 5-27; H. PAARHAMMER in *Münsterischer Kommentar zum CIC*, Essen 1985, Einl. vor 515, 1-8.

(2) E.F. REGATILLO, *Derecho parroquial*, Santander 1953, pp. 12-13. Cfr. S. ALONSO, *Los parrocos en el Concilio de Trento y en el Código de Derecho Canónico*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 2 (1947), pp. 947-979; T. MAURO, *Parrocchia*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXI, Milano 1981, pp. 868-887.

ecclesiologico operato nella prima metà di questo secolo in occasione del cosiddetto *movimento liturgico*, e fatto proprio dal magistero pontificio<sup>(3)</sup>, sboccò nel superamento della concezione *post-tridentina* della parrocchia, in cui i fedeli erano considerati meri soggetti passivi dell'attività del parroco<sup>(4)</sup>. I tratti più significativi della nuova impostazione ecclesiologica riguardo la parrocchia furono espressi posteriormente nei documenti del Concilio Vaticano II. Nella terminologia conciliare, la parrocchia è il principale *fidelium coetus* che il Vescovo, di fronte all'impossibilità di presiedere personalmente — sempre e ovunque nella sua Chiesa particolare — l'intero suo gregge, deve costituire localmente sotto la guida di un pastore che ne faccia le veci per fomentare la vita liturgica, manifestata « soprattutto nella celebrazione comunitaria della Messa domenicale »<sup>(5)</sup>. È una di quelle *legitimae fidelium congregationes locales*, unite ai loro pastori, in cui per la celebrazione dell'Eucaristia la « Chiesa di Cristo è veramente presente », e « sebbene spesso piccole e povere e disperse è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica »<sup>(6)</sup>. È una *determinata dioecesis pars* in cui viene affidata al parroco come pastore proprio la *animarum cura* sotto l'autorità del Vescovo<sup>(7)</sup>. È, finalmente, *velut cellula dioecesis* che proporziona un *exemplum perspicuum apostolatus communitarii*, « fondendo insieme le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa »<sup>(8)</sup>.

### *Il parroco, quale elemento della nozione canonica di parrocchia.*

La ricezione nel Codice di questi principi ispiratori si manifesta in una rinnovata nozione giuridico-canonica di parrocchia, che coincide

(3) Cfr. PIO XII, Enc. *Mystici Corporis*, 29.VI.1943, in AAS 35 (1943), pp. 193-248; ID., Enc. *Mediator Dei*, 20.XI.1947, in AAS 39 (1947), pp. 521-595.

(4) Cfr. M. BOAROTTO, *La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia*, Roma 1991, pp. 35-56.

(5) CONCILIO VATICANO II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 42.

(6) CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, n. 26.

(7) Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decr. *Christus Dominus*, n. 30.

(8) CONCILIO VATICANO II, Decr. *Apostolicam Actuositatem*, n. 10. Cfr. F. COPALMERIO, *Quaedam de conceptu paroeciae iuxta doctrinam Vaticani II*, in *Periodica* 70 (1981), pp. 119-140; ID., *Il concetto di parrocchia*, in VV.AA., *La parrocchia e le sue strutture*, cit., pp. 29-82; B. DAVID, *Paroisses, curés et vicaires paroissiaux dans le Code de droit canonique*, in *Nouvelle Revue Théologique* 107 (1985), pp. 853-866; A. BORRAS, *La notion de curé dans le Code de droit canonique*, in *Revue de Droit Canonique* 37 (1987), pp. 215-236.

sostanzialmente con la definizione contenuta nel Codice orientale: « la parrocchia è una determinata comunità di fedeli, stabilmente costituita nella eparchia, la cui cura pastorale è affidata a un parroco » (c. 279 CCEO). Gli elementi che configurano la nozione di parrocchia nel Codice del 1983 sono i seguenti:

a) « *Certa communitas christifidelium* ». Come fu messo in risalto nella genesi del canone 515, la *comunità di fedeli* è l'elemento personale essenziale e basilico della nozione di parrocchia <sup>(9)</sup>. L'espressione *christifidelium communitas* fu prescelta dalla commissione codificatrice nell'elaborazione dello *Schema* di 1980 <sup>(10)</sup>, di fronte all'espressione *Populi Dei portio*, riservata alla diocesi (cfr. c. 369). In questo modo — si disse — risalta più « l'interazione dinamica tra persone unite sotto lo stesso pastore » giacché « l'aspetto comunitario si mette più in rilievo nell'ambito della parrocchia » <sup>(11)</sup>. È una comunità ben *determinata*: i membri che ne fanno parte devono essere chiaramente specificati dal criterio di determinazione prescelto: è ammesso il criterio personale, anche se prevale il criterio territoriale (cfr. c. 518), che non fa più parte della nozione di parrocchia.

Conviene ricordare che l'appartenenza dei fedeli a una determinata comunità parrocchiale, manifestazione concreta della comunione ecclesiale quale realtà teologica, viene stabilita anche giuridicamente attraverso i criteri di determinazione (territoriale o personale) stabiliti nel canone 518. Tramite il battesimo gli uomini vengono incorporati alla Chiesa di Cristo (cfr. c. 96); tuttavia « su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica » soltanto « quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico » (c. 205). In fatti, la comunione con la Chiesa universale si realizza *hic et nunc* attraverso l'appartenenza a delle comunità più particolari che sono come l'espressione concreta della Chiesa; e, in un modo immediato e visibile, attraverso l'appartenenza alla parrocchia, che « è l'ultima localizzazione della Chiesa, è in

<sup>(9)</sup> Cfr. A. MARZOA, *El concepto de parroquia y el nombramiento de párroco (cuestiones en torno a los cc. 515 y 522)*, in *Ius Canonicum* 29 (1989), pp. 449-465; C. BONICELLI, *La comunità parrocchiale*, in VV.AA., *La parrocchia e le sue strutture*, cit., pp. 83-118; J.A. JANICKI, *Commentary on canon 515*, in VV.AA., *The Code of Canon Law. A text and commentary*, London 1985, p. 416.

<sup>(10)</sup> Cfr. *Communicationes* 13 (1981), pp. 147-148.

<sup>(11)</sup> *Ibidem*.

un certo senso *la Chiesa stessa che vive nel mezzo delle case dei suoi figli e delle sue figlie* »<sup>(12)</sup>.

Di conseguenza, è un'esigenza della *salus animarum* che tutti i fedeli abbiano un chiaro vincolo di governo ecclesiastico; ragione per cui si è cercato da secoli che ogni fedele appartenga a una parrocchia determinata. Così lo stabilì il Concilio di Trento nel propugnare, per quei luoghi dove le chiese parrocchiali non avevano limiti (territoriali) determinati (*certos fines non habent*), la divisione della comunità diocesana in parrocchie determinate (*distincto populo in certas propriasque parochias*); e a tal fine venne adottato generalmente il criterio territoriale<sup>(13)</sup>. Più tardi, la prima codificazione confermò la necessità della divisione del territorio della diocesi in parti territoriali distinte, identificate con le parrocchie (cfr. c. 216 §§ 1 y 3 CIC 17); giacché il criterio territoriale d'appartenenza alla parrocchia permette assicurare che tutti i fedeli presenti in un determinato luogo entrano in comunione effettiva con la Chiesa e con i loro Pastori. D'altra parte, il territorio, oltre ad avere un indubbio valore come agglutinante delle relazioni umane, assolve la funzione di segnalare i limiti della competenza tra le autorità ecclesiastiche e facilita il suo riconoscimento da parte dei fedeli<sup>(14)</sup>. Anche la normativa vigente stabilisce come regola generale il ricorso alla *parrocchia territoriale*, quella a cui i fedeli appartengono unicamente per ragione del territorio; vale a dire, per avere quel domicilio o quasi-domicilio parrocchiale; per dimorare attualmente nel territorio di quella parrocchia, se hanno solo domicilio o quasi-domicilio diocesano; o nel caso del girovago, per dimorare attualmente in quel territorio (cfr. cc. 102 y 107).

b) « Stabiliter costituita in Ecclesia particulari ». La comunità di fedeli deve essere *costituita stabilmente* mediante l'erezione fatta dal Vescovo diocesano (cfr. c. 515 § 2). È un atto di natura costitutiva che informa la comunità di fedeli e la configura come comunità parrocchiale. Non si tratta, pertanto, di una comunità *simpliciter* o di una associazione di fedeli<sup>(15)</sup>; né si possono dare nella Chiesa le par-

(12) GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Christifideles laici*, 30.XII.1988, n. 26, in AAS 81 (1989), pp. 393-521. Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 42.

(13) Cfr. CONCILIO TRIDENTINO, Sessio XXIV, 11.XI.1563, *Decretum de reformatione*, c. 13.

(14) Cfr. J. CALVO, *Comentario al canon 518*, in VV.AA., *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, Pamplona 1987, p. 362.

(15) Cfr. A. BORRAS, *La notion de curé dans le Code...*, cit., p. 228.

rocchie *di fatto*. Come indica il testo del canone, la parrocchia si integra *nell'ambito di una Chiesa particolare*. In linea di massima, tale espressione deve essere intesa non tanto nel suo senso teologico fondamentale quanto nel suo senso giuridico strumentale con cui il Codice l'adopera con frequenza <sup>(16)</sup>; cioè, per riferirsi alle *portiones Populi Dei* che costituiscono circoscrizioni ecclesiastiche maggiori <sup>(17)</sup>; come sono, nell'ambito della Chiesa latina le diocesi o altre strutture giurisdizionali di simili caratteristiche <sup>(18)</sup>, o, nell'ambito delle Chiese orientali, la eparchia o altre figure affini <sup>(19)</sup>.

Interessa avere presente che il § 3 del canone 515 stabilisce la *personalità giuridica* della parrocchia legittimamente eretta; a differenza del Codice del 1917, che si limitava a riconoscere la personalità morale non collegiale della chiesa o del beneficio parrocchiale (cfr. cc. 99 y 1409 CIC 17) <sup>(20)</sup>. Conforme al canone 116 § 2 e a quanto disposto in questo paragrafo, la parrocchia gode di personalità giuridica pubblica *ipso iure*, non per concessione del Vescovo. Sembra chiaro, data l'inclusione nello stesso canone 515, che il soggetto titolare della personalità giuridica è la realtà complessa definita nel § 1 ed eretta conforme alle disposizioni del § 2: vale a dire, la parrocchia, o se si vuole, *la comunità parrocchiale*, quale struttura organizzativa pubblica della Chiesa particolare <sup>(21)</sup>; non la semplice comunità di fedeli — si tratta di una persona giuridica di carattere istituzionale e non collegiale: cfr. c. 115 § 2 —, né il parroco, che solo è il suo rappresentante legale (cfr. c. 532) <sup>(22)</sup>. Pertanto, alla parrocchia vengono attribuiti nei confronti del Diritto canonico « gli obblighi e

<sup>(16)</sup> Cfr. J. HERVADA, *Diritto Costituzionale Canonico*, Milano 1989, p. 299; J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in *Ius Ecclesiae*, 6 (1994), pp. 3-40.

<sup>(17)</sup> Cfr. P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, in VV.AA., *Il Diritto nel mistero della Chiesa*, II, Roma 1990, pp. 399-522 (p. 456).

<sup>(18)</sup> Cfr. c. 368. Cfr. anche GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, 21.IV.1986, a. 1, in AAS 78 (1986), pp. 481-486; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio notio*, 28.III.1992, nn. 10 e 16, in AAS 85 (1993), pp. 838-850.

<sup>(19)</sup> Cfr. CCEO, cc. 177 § 1, 279, 311, 313. Cfr. anche CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI, *Decl. interpretative du Decr. du 27 Juillet 1954*, 30.IV.1986, III, n. 4, in AAS 78 (1986), pp. 784-786.

<sup>(20)</sup> Cfr. F. COCCOPALMERIO, *De paroeciae personalitate iuridica a Codice 1917 usque ad Codicem 1983*, in *Periodica* 74 (1985), pp. 325-388.

<sup>(21)</sup> Cfr. J. CALVO, *Comentario al canon 515*, in VV.AA., *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, cit., p. 360.

<sup>(22)</sup> Cfr. J.C. PÉRISSET, *La Paroisse. Commentaire des canons 515-572*, Paris 1989, pp. 37-38; F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, Roma 1991, pp. 32-49.

i doveri che corrispondono alla sua natura » (c. 113 § 2); come sono quelli specifici della sua finalità pastorale e quelli che si derivano dalla gestione dei beni patrimoniali destinati a tale finalità. Per garantire la validità nei confronti del Diritto civile degli atti patrimoniali della parrocchia, sarà opportuno che essa disponga anche di personalità giuridica civile, di Diritto pubblico quando sia possibile, attraverso le formule vigenti in ogni paese <sup>(23)</sup>.

Comunque, anche se gode di una certa autonomia, rafforzata dallo strumento canonico della personalità giuridica, la parrocchia è sempre una parte di una struttura organizzativa ecclesiastica più ampia <sup>(24)</sup>; e non possono esistere parrocchie indipendenti. In fin dei conti, l'atto d'erezione conferisce alla comunità parrocchiale il carattere di struttura organizzativa pubblica della Chiesa particolare.

c) « Cuius cura pastoraleis, sub auctoritate Episcopi dioecesanis, committitur ». La *cura pastorale*, o anche *cura animarum*, è l'elemento formale essenziale della nozione di parrocchia. In fatti, la comunità parrocchiale, quale struttura pastorale della diocesi, è l'ambito privilegiato della cura pastorale ordinaria; e il contenuto fondamentale dell'ufficio di parroco, il fine per cui è stato stabilmente costituito, è l'ordinaria *cura animarum*. Di fatto, la cura pastorale è stata identificata tradizionalmente con l'essenza stessa dell'ufficio parrocchiale <sup>(25)</sup>, costituendo nella vita della Chiesa l'obiettivo basilico della divisione in parrocchie della comunità diocesana <sup>(26)</sup>. Per il ministero del parroco, sacerdote che fa presente a Cristo Pastore, i fedeli — e, in genere, tutti gli uomini — possono trovare nella parrocchia i mezzi ordinari di salvezza che Cristo ha affidato alla sua Chiesa, e che si concretizzano nella predicazione della parola di Dio e nell'amministrazione dei sacramenti.

Il contenuto fondamentale del triplice *munus pastorale* affidato al parroco viene espresso con maggiore dettaglio nei canoni 528-529 (*munus docendi*, cfr. c. 528 § 1; *munus sanctificandi*, cfr. c. 528 § 2;

<sup>(23)</sup> Cfr. J. DE OTADUY, *La personalidad civil de las entidades organizativas de la Iglesia (referencia particular a la parroquia)*, in *Ius Canonicum* 29 (1989), pp. 503-526.

<sup>(24)</sup> Cfr. A. VITALE, *Parrocchie e parroci*, in *Enciclopedia giuridica*, XXII, Roma 1990, pp. 1-5 (p. 2).

<sup>(25)</sup> Cfr. A. ROUCO-VARELA, *La parroquia en la Iglesia. Evolución histórica, momento actual, perspectivas de futuro*, in J. MANZANARES (Ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico*, Salamanca 1991, pp. 15-29 (p. 24); T. MAURO, *Parrocchia*, cit., pp. 870-872.

<sup>(26)</sup> Cfr. A. VITALE, *Parrocchie e parroci*, cit., p. 1.

e *munus regendi*, cfr. c. 529) <sup>(27)</sup>, e si concreta giuridicamente nel canone 530, dove vengono enunciate le funzioni affidate al parroco in modo speciale. Va rilevato che, in queste norme, il legislatore ha tentato di tradurre al linguaggio canonico il nervo della missione di salvezza della Chiesa: giacché vengono enumerate come specifici *obblighi del parroco* un insieme di funzioni il cui obbiettivo fondamentale è la sollecita cura per la salvezza di tutte le anime, in modo che conoscano Gesù Cristo, adempiano i suoi comandamenti e raggiungano la pienezza della carità. Questo è, infatti, lo scopo della cura pastorale: « Curae pastoralis finis est cognitio Iesu Christi, eiusque mandata observare, quorum plenitudo charitas » <sup>(28)</sup>. Si tratta per il parroco di un dovere pienamente giuridico che proviene da un atto giuridico: l'atto di commissione per cui la cura pastorale *gli viene affidata*.

In ogni caso, la cura pastorale della parrocchia viene svolta *sotto l'autorità del Vescovo diocesano*, al margine della quale nessuno può svolgere nella diocesi la cura pastorale dei fedeli della comunità parrocchiale. Ci troviamo, per tanto, di fronte a un fenomeno di decentramento della funzione di cura delle anime, di contenuto sostanzialmente pastorale. La parrocchia non è una struttura di governo in senso stretto; ma piuttosto una struttura pastorale, ambito privilegiato della cura pastorale ordinaria.

d) « Parocho, qua proprio eiusdem pastori ». Il *parroco*, elemento personale essenziale della comunità di fedeli eretta come parrocchia, è il sacerdote (cfr. cc. 150, 521 § 1) che è stato nominato per l'ufficio parrocchiale o, per essere più precisi, per l'ufficio di parroco. Soltanto chi ha ricevuto l'ordine del presbiterato garantisce la presenza sacramentale di Gesù Cristo, in virtù dell'ordine sacro che lo identifica con Cristo Capo e lo capacita per la celebrazione dell'Eucaristia, realtà teologica sulla quale è fondata la comunità parrocchiale quale *communitas eucharistica* <sup>(29)</sup>. Costituita dal ministro ordinato e dagli altri fedeli, la parrocchia è una *comunità organica*, nella

---

<sup>(27)</sup> Cfr. P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, cit., pp. 473-479; J.C. PÉRISSET, *La Paroisse...*, cit., pp. 131-132.

<sup>(28)</sup> *Catechismus Romanus seu Catechismus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos Pii Quinti Pont. Max. iussu editus*, edizione critica diretta da P. RODRÍGUEZ, In Civitate Vaticana 1989, pp. 9-10 (sommario marginale di Paolo Manuzio al n. 10 del *Praefatio del Catechismus Romanus*). Cfr. anche *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 25.

<sup>(29)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. Ap. *Christifideles laici*, cit., n. 26.

quale « il parroco — che rappresenta al Vescovo — è il vincolo gerarchico con tutta la Chiesa particolare »<sup>(30)</sup>.

Senza pretendere anticipare la nozione canonica dell'ufficio di parroco, che sarà esaminata di seguito, risulta opportuno segnalare sin d'ora i diversi *tipi di uffici parrocchiali* menzionati nel Codice. Da un lato, potrebbero essere denominati uffici parrocchiali *stabili*: l'ufficio di parroco e l'ufficio di vicario parrocchiale (cfr. cc. 545-552), e come ufficio parrocchiale *transitorio*: l'ufficio d'amministratore parrocchiale (cfr. cc. 539-540). D'altra parte, costituiscono uffici parrocchiali *sui generis*: l'ufficio parrocchiale affidato *in solidum* a un gruppo di sacerdoti (cfr. c. 517 § 1), e il compito o ufficio parrocchiale che viene affidato congiuntamente a chi non ha ricevuto l'ordine del presbiterato e a un sacerdote (cfr. c. 517 § 2).

*Il parroco, quale pastore proprio della comunità parrocchiale.*

Benché non si possa dimenticare che la parrocchia è una comunità organica nella quale tutti i fedeli che la integrano sono chiamati a cooperare attivamente, è necessario segnalare il posto centrale che occupa all'interno di essa la funzione del parroco. Per questa ragione, il Codice dedica più canoni all'esame dell'ufficio di parroco: la nozione di parroco (cfr. c. 519), la provvisione dell'ufficio di parroco (cfr. cc. 520-527), le funzioni integranti della cura pastorale del parroco (cfr. cc. 528-530) e i doveri collegati con essa (cfr. cc. 531-537).

Ispirata alla dottrina conciliare sul ministero pastorale del clero diocesano<sup>(31)</sup>, la *nozione di parroco* del canone 519 offre, nei confronti della definizione del Codice del 1917 (cfr. cc. 216 § 1; 451 § 1 CIC 17), una maggiore ricchezza di contenuto ecclesiologico. Chiamato a essere speciale cooperatore del Vescovo nella partecipazione al ministero di Cristo, il parroco è il pastore proprio della comunità parrocchiale e ne esercita la cura pastorale sotto la autorità del Vescovo diocesano. Adempie le funzioni di insegnare, santificare e governare, con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma del diritto. Si tratta, per tanto, di una nozione di parroco di denso significato teologico e, allo stesso tempo, intimamente legata alla nozione di parrocchia del canone 515<sup>(32)</sup>; per cui sembra opportuno in-

<sup>(30)</sup> *Ibidem*.

<sup>(31)</sup> Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decr. *Christus Dominus*, nn. 28-32.

<sup>(32)</sup> Cfr. A. BORRAS, *La notion de curé dans le Code...*, cit., pp. 215-216; J.L. SANTOS, *Parroquia, comunidad de fieles*, in VV.AA., *Nuevo Derecho parroquial*, Ma-



dicare ora soltanto gli aspetti di questa definizione che sono più significativi sotto il profilo giuridico: il parroco è il *pastore proprio* della parrocchia che gli è stata affidata e esercita la *cura pastorale* della comunità parrocchiale *sotto l'autorità del Vescovo diocesano*.

Per quanto riguarda l'espressione *pastore proprio* applicata al parroco conviene anticipare che, sebbene è stata oggetto di frequente studio da parte della dottrina canonica, non si è giunti ad un'interpretazione unanime del suo preciso significato giuridico e delle differenze che ci sono nei confronti dell'applicazione di questa espressione al Vescovo diocesano<sup>(33)</sup>. È, infatti, tradizione nella Chiesa designare con il termine *pastore*, in senso pieno, colui al quale compete, per la sua partecipazione sacramentale al ministero pastorale di Gesù Cristo e per il suo ufficio, esercitare la *cura pastorale* della comunità di fedeli che gli è stata affidata<sup>(34)</sup>. E con questo senso, il Codice del 1983 utilizza frequentemente il termine *pastore* (cfr. cc. 221-214, 228, 331, 333, 353, 369-370, 375 § 1, 383 § 1, 515-516, 519, 529, 652 § 2, 749 § 1, 822-823) o l'espressione *pastore d'anime* (cfr. cc. 771 § 1, 773, 794 § 2, 843 § 2, 861, 890, 898, 1001, 1063, 1072, 1128, 1252). Conviene, comunque, avere presente che lungo i secoli, nel considerare la funzione pastorale del Vescovo, venne accentuato l'aspetto giuridico di governo o di potestà di giurisdizione, e si giunse « a desdibujar el sentido dinámico y apostólico de la misión pastoral », in modo tale che, durante molto tempo, « el oficio de pastor se reducirá, en buena parte, a este poder de régimen »<sup>(35)</sup>. La diffusione di questa mentalità provocò, tra l'altro, con l'apparizione del *giansenismo* e del movimento denominato *parrocchismo*, che si arrivasse a negare ai parroci, soprattutto per ragioni apologetiche, il carattere di pastore, considerando che i parroci non hanno vero potere di giurisdizione<sup>(36)</sup>.

---

drid 1988, pp. 3-83 (pp. 18-19); A. SOUSA-COSTA, *Commento al canone 519*, in VV.AA., *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, p. 312; J.L. LARRABE, *La figura del párroco: su estatuto jurídico*, in J. MANZANARES (Ed.), *La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico*, cit., pp. 31-54.

<sup>(33)</sup> Cfr. J.A. MARQUES, *El concepto de pastor y función pastoral en el Vaticano II*, in *Ius Canonicum* 13 (1973), pp. 13-69.

<sup>(34)</sup> Cfr. CONCILIO TRIDENTINO, Sessio XIV, 25.XI.1551, *Decretum de reformatione*, cc. 8-9. Cfr. anche cc. 216 § 1 e 334 CIC 17.

<sup>(35)</sup> A. DEL PORTILLO, *Dinamicidad y funcionalidad de las estructuras pastorales*, in *Ius Canonicum* 9 (1969), p. 316. Cfr. anche B. DOLHAGARAY, *Curés*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, 3, Paris 1908, cols. 2432-2434.

<sup>(36)</sup> Cfr. M. LUPI, *De parochiis*, II, Venetiis 1789, p. 314; D. BOUIX, *Tractatus de parochia*, Parisiis 1867, pp. 142-156.

Per quanto riguarda l'aggettivo *proprio*, interessa segnalare che già nel Medioevo si usavano le espressioni *sacerdos proprius*, *parochus proprius* o *rector proprius*, per indicare il sacerdote che esercitava la cura pastorale *immediata* di un gruppo di fedeli, che a sua volta era considerato, per questo, suo *populus proprius* <sup>(37)</sup>. E con un senso simile usa qualche volta il Codice l'espressione *pastore proprio* (cfr. cc. 370, 515-516, 519) o, più esattamente, l'espressione *parroco proprio* (cfr. cc. 107, 1115, 1177 § 2). Ma, una certa ambivalenza dell'aggettivo *proprio*, riferito alcune volte al pastore proprio, e altre all'esercizio in nome proprio della potestà, favorì anche l'uso dell'espressione *pastore proprio* per denominare chi esercita in nome proprio la potestà di giurisdizione, e così distinguerlo di chi la esercita in modo vicario <sup>(38)</sup>.

Di conseguenza, per valutare la differente portata dell'espressione *pastore proprio* applicata al parroco o al Vescovo diocesano <sup>(39)</sup>, risulta necessario determinare la natura delle funzioni attribuite al parroco e precisare il senso di quello che la dottrina canonica denomina *potestà del parroco* o *potestà parrocchiale*. Non in vano, se il parroco sia o no titolare della *potestas regiminis* continua ad essere tema di discussione tra i canonisti. Discussione in cui non è mancata, alle volte, una certa tendenza a mettere considerazioni teologiche e giuridiche sullo stesso piano concettuale.

In primo termine, conviene precisare — alla luce delle altre disposizioni del Codice — il senso delle funzioni che, secondo il canone 519, il parroco svolge nella comunità parrocchiale: esercita la *cura pastorale sotto l'autorità del Vescovo diocesano* e adempie le funzioni *di insegnare, santificare e governare*. A questo fine, interessa avere presente il contenuto dei canoni 528-530, dove vengono espressi con maggiore dettaglio i compiti che integrano la *funzione pastorale di cura delle anime* affidata al parroco. In fatti, è precisamente attraverso l'esercizio dei suddetti compiti che il parroco esercita la cura pastorale e adempie nella comunità parrocchiale il triplice *munus pastorale: docendi* (cfr. c. 528 § 1), *sanctificandi* (cfr. cc. 528 § 2, 530) e *regendi*

<sup>(37)</sup> Cfr. A. VIANA, *El párroco, pastor propio de la parroquia*, in *Ius Canonicum* 29 (1989), pp. 467-469.

<sup>(38)</sup> Cfr. D. MOGAVERO, *Il parroco e i sacerdoti collaboratori*, in VV.AA., *La parrocchia e le sue strutture*, cit., pp. 119-146 (p. 121).

<sup>(39)</sup> Cfr. F. COCCOPALMERIO, *De paroecia*, cit., pp. 63-65; A. BORRAS, *La notion de curé dans le Code...*, cit., pp. 222-223; J.C. PÉRISSET, *La Paroisse...*, cit., pp. 52-56.

(cfr. c. 529) <sup>(40)</sup>. In secondo termine, conviene ricordare che la *potestas regiminis*, chiamata anche *potestà di giurisdizione* — a cui si riferisce il canone 129 § 1 e che, secondo il canone 131 § 2, può essere propria o vicaria —, ha un preciso significato giuridico, diverso a quello dell'espressione *munus regendi*, di contenuto più generale e teologico <sup>(41)</sup>. D'altro canto, secondo il canone 381, « *tutta* la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale » nella Chiesa particolare compete a che occupa in essa l'ufficio capitale. Ragione per cui la funzione pastorale del parroco è sempre esercitata *sotto l'autorità del Vescovo diocesano*.

In questo contesto, può essere utile ricordare alcune espressioni usate da alcuni canonisti dei secoli XVI e XVII (p. es., Agustín Barbosa, Jerónimo Cevallos, Esteban Daoyz, Alfonso Alvarez Guerrero y Francisco Salgado Somoza). Questi autori consideravano che al Vescovo diocesano, in quanto titolare di un ufficio *plene curatum*, corrispondeva la cura delle anime *piena* dei fedeli della diocesi; pienezza che conferiva la capacità d'affidare ad altri la funzione di cura delle anime dei fedeli della diocesi. Al parroco, per il contrario, in quanto titolare di un ufficio *non plene curatum*, corrispondeva la cura delle anime *semipiena*; vale a dire, quelle funzioni pastorali che il Vescovo gli affida a norma del diritto <sup>(42)</sup>. Com'è logico, queste distinzioni (ufficio *plene curatum* e *non plene curatum*, cura delle anime *piena* e *semipiena*) elaborate nell'epoca classica del Diritto canonico, hanno un valore meramente dottrinale e devono essere intese, nel presente contesto, in un senso diverso a quello espresso nel Codice quando si riferisce a « l'ufficio che comporta la piena cura delle anime, ad adempiere la quale si richiede l'esercizio dell'ordine sacerdotale » (c. 150) <sup>(43)</sup>. Magari, per questo, è preferibile distinguere tra

<sup>(40)</sup> Cfr. P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, cit., pp. 473-479; J.C. PÉRISSET, *La Paroisse...*, cit., pp. 131-132.

<sup>(41)</sup> Cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho administrativo canónico*, Pamplona 1993, pp. 67-94; J. HERVADA, *Diritto Costituzionale Canonico*, cit., pp. 231-247; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Jerarquía eclesial y autonomía pastoral*, in *Ius Canonicum* 13 (1973), pp. 73-102; J.A. SOUTO, *El « munus regendi » como función y como poder*, in *Acta conventus internationalis canonistarum Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, In Civitate Vaticana 1970, pp. 239-247; K. MÖRSORF, *De conceptu officii ecclesiastici*, in *Apollinaris* 33 (1960), pp. 75-87.

<sup>(42)</sup> Cfr. J.M. DÍAZ-MORENO, *La regulación jurídica de la cura de almas en los canonistas hispánicos de los siglos XVI-XVII*, Granada 1972, pp. 64-66.

<sup>(43)</sup> Cfr. A. BORRAS, *La notion de curé dans le Code...*, cit., p. 218; P. LOMBARDÍA, *Lezioni di Diritto Canonico*, Milano 1985, pp. 145-146.

funzione pastorale (o cura delle anime) *episcopale* e funzione pastorale (o cura delle anime) *parrocchiale*.

In questo senso — usando sempre terminologia d'altra epoca —, si potrebbe affermare che soltanto il Vescovo è *Pastore proprio* in *senso pieno*: a lui corrisponde una funzione pastorale (o cura delle anime) *episcopale*, per avere ricevuto la *pienezza* del sacramento dell'ordine e la *missio canonica* dell'ufficio capitale nella Chiesa particolare; funzione che esercita in nome proprio e che può affidare ad altri. Il parroco, per la ricezione dell'ordine del presbiterato e della *missio canonica* dell'ufficio di parroco, è anche *pastore proprio*, ma in *senso non pieno*: a lui corrisponde una funzione pastorale (o cura delle anime) *parrocchiale*, che esercita anche in nome proprio, non per semplice delegazione, o come vicario del Vescovo, ma sottomesso a lui, e che *non può* affidare ad altri. In questo stesso senso, ma con altre parole, la dottrina canonica posteriore al Codice del 1917 denominava *Pastori di primo ordine* i Vescovi, e *pastori di secondo ordine* i parroci <sup>(44)</sup>. Risulta significativo, inoltre, che in una delle prime sessioni della commissione codificatrice che trattarono della definizione di parrocchia, ad un consultore che aveva precisato che « *proprium pastorem esse Episcopum* », venne risposto che « *etiam parochum esse pastorem proprium, sub autoritate Episcopi et illam affirmationem non praeiudicare Episcopo* » <sup>(45)</sup>.

Di conseguenza, definire il parroco come *pastore proprio* della parrocchia vuol dire semplicemente che a lui compete in modo immediato la cura pastorale dei fedeli della comunità parrocchiale; compito che esercita sotto l'autorità del Vescovo diocesano, e che consiste fondamentalmente nell'esercizio delle funzioni indicate nei canoni 528-530. Questo non impedisce che, per disposizioni di Diritto ecclesiastico, che nella Chiesa solo possono emanare — per continuare con la citata terminologia classica — i *Pastori* in *senso pieno*, vengano concesse alcune facoltà specifiche della potestà di regime anche ai *pastori* in *senso non pieno*, perché le esercitino in nome proprio. Di fatto, il parroco esercita *non solo* la cura pastorale, *ma anche* alcune di queste funzioni nei fori esterno e interno concesse *espressamente* dal diritto (cfr. cc. 89; 91-92; 968 § 1; 1079-1081; 1105 § 2; 1108-1111; 1114-1115; 1118 § 1; 1196, 1°; 1203, 1245); e il Codi-

<sup>(44)</sup> Cfr. E.F. REGATILLO, *Derecho parroquial*, cit., p. 81-82.

<sup>(45)</sup> Si tratta della sessione dei giorni 3-8.IV.1967 del coetus « De Clericis »; cfr. *Communicationes* 17 (1985), p. 95.

ce adopera, qualche volta, il termine *sudditi* per fare riferimento ai soggetti passivi di quelle funzioni (cfr. cc. 1109-1110, 1196, 1<sup>o</sup>), o parla persino di *giurisdizione* del parroco (cfr. cc. 968 § 1, 1110). Il che ha portato a Labandeira ad affermare che « en el Código se utiliza con profusión el término *pastor*, para significar aquel sacerdote que tiene cura de almas y potestad en los fueros externo e interno sobre una comunidad de fieles » (46). Ma sono disposizioni fatte dal diritto per esigenze della *salus animarum* direttamente collegate con la funzione pastorale del parroco, e non sembra che da questo si possa dedurre che il parroco sia titolare *stricto sensu* della *potestas regiminis* (47), né che l'esercizio di quelle facoltà sia il suo compito più caratteristico. Come affermò Wernz, il parroco non appartiene se non « in sensu *latiore* » a la Gerarchia di giurisdizione, giacché « quello che gli si affida è l'ufficio nobile e gravissimo di prestare il suo aiuto al Vescovo nell'amministrazione dell'ordinaria e immediata cura delle anime » (48). In definitiva, con parole del Direttorio *Ecclesiae imago*, il parroco esercita « la diretta e continua cura delle anime; questa, infatti, è senza dubbio l'esigenza fondamentale per la vita di una comunità ecclesiale », per cui « deve rispecchiare in sé la figura spirituale e pastorale del vescovo » (49).

Come viene messo in risalto nei canoni 528-530, la missione del parroco è di carattere prevalentemente pastorale o di cura delle anime e non specificamente di governo o di giurisdizione (50); per cui parlare di *potestà del parroco* o di *potestà parrocchiale* potrebbe portare a interpretazioni non del tutto corrette dal punto di vista giuridico. Certamente, per esercitare il suo ministero come rettori del popolo cristiano, ai presbiteri — e, a maggior ragione, al parroco — « viene conferita una *potestà spirituale* » (51); per cui è teologicamente adeguato parlare di *potestas spiritualis* del parroco. Ma, giuridicamente, sembra improprio parlare di potestà di giurisdizione

(46) E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho administrativo canónico*, cit., p. 106.

(47) Cfr. C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna 1984, pp. 180-181.

(48) F.X. WERNZ, *Ius Decretalium*, II, Romae 1906, p. 666 (cfr. anche pp. 677-679).

(49) SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio *Ecclesiae imago*, 22.II.1973, n. 176, in *Enchiridium Vaticanum*, 4, Bologna 1978, nn. 1945-2328.

(50) Cfr. R. PAGÉ, *Les Églises particulières. Tome II. La charge pastorale de leurs communautés de fidèles selon le Code de droit canonique de 1983*, Montréal 1989, p. 58.

(51) CONCILIO VATICANO II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 6.

ordinaria dell'ufficio di parroco, giacché i potere giuridico che, in occasioni, può esercitare il parroco risponde piuttosto a deleghe di potestà o facoltà abituali (cfr. c. 132) <sup>(52)</sup>, concesse *espressamente* dal diritto a la persona del parroco; facoltà che, nella maggior parte dei casi (cfr. cc. 89; 1079-1081; 1105 § 2; 1196, 1°; 1203, 1245), non gli vengono concesse *attraverso* l'ufficio di parroco, ma piuttosto *perché è titolare* di quest'ufficio <sup>(53)</sup>.

Per ultimo, come afferma il canone 519, per adempiere la sua missione il parroco può e deve contare sulla collaborazione degli altri membri della comunità parrocchiale — presbiteri, diaconi e laici — secondo la condizione e funzione propria di ciascuno e conforme alla norma del diritto. In fatti, né il parroco deve essere un « lavoratore solitario » <sup>(54)</sup>, né i fedeli devono lasciar solo al parroco; al contrario, devono aiutarlo e sostenerlo nel suo lavoro: hanno l'obbligo morale e, in occasioni, anche giuridico (cfr., p. es., cc. 212-222, 228, 536-537), di non lasciare sulle sue spalle tutto il peso della parrocchia. Solo così riconosceranno veramente nel parroco, magari con un senso meno tecnico ma più profondo, il loro *pastore proprio*.

ANTONIO S. SÁNCHEZ-GIL

---

<sup>(52)</sup> Cfr. J.C. PÉRISSET, *La Paroisse...*, cit., pp. 130-132.

<sup>(53)</sup> Cfr. E. LABANDEIRA, *Tratado de Derecho administrativo canónico*, cit., pp. 139-140.

<sup>(54)</sup> P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, cit., p. 465.